

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- La Legge Regionale 21 aprile 2020 n.7 ha introdotto nuove disposizioni in materia di commercio su area pubblica, prevedendo all'art.53 comma 3 che *“Ai fini dell'attività di commercio su aree pubbliche è altresì richiesto l'assolvimento degli obblighi connessi alla regolarità contributiva previsti dalla normativa vigente da documentare e comprovare mediante il possesso della Carta di esercizio e dell'Attestazione annuale”*;
- Il successivo art.147 comma 4 prevede che *“A chiunque eserciti l'attività di commercio su aree pubbliche avendo acquisito la Carta di esercizio, ma senza aver acquisito la relativa Attestazione annuale, si applica la sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 600,00 a euro 3.000,00. In tal caso il comune procede ad un invito a regolarizzare la posizione contributiva entro trenta giorni, trascorsi i quali, nel caso l'interessato non abbia regolarizzato la propria posizione, l'attività è sospesa per due mesi”*;

Considerato che in data 26/10/2018 codesto Comune rilasciava al sig.
*****, Autorizzazione
n.1736 di tipo B per il commercio in forma itinerante per l'esercizio dell'attività di Commercio
su area pubblica – settore merceologico alimentare;

Vista la nota pec della Polizia Locale del Comune di Cencenighe Agordino del 08/07/2024 recante prot.34531/2024 avente ad oggetto la Segnalazione di verifica della regolarità contributiva del sig. Piscopo Kevin, come sopra generalizzato, con la quale veniva comunicata l'irregolarità nel versamento dei contributi ed accessori;

Preso atto che, in data 01/08/2024 prot. 38998/2024, veniva pertanto notificata al sig. Piscopo Kevin Comunicazione di avvio del procedimento amministrativo finalizzato alla sospensione del titolo autorizzatorio per l'attività di commercio in forma itinerante, invitandolo a regolarizzare la propria posizione contributiva;

Preso atto che, entro il termine concesso, il sig. Piscopo Kevin non ha prodotto alcuna memoria scritta in merito alla documentazione tesa a dimostrare l'avvenuta regolarizzazione della propria posizione contributiva;

Confermata, pertanto, la sussistenza dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche per disporre la sospensione dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante- tipo B n.1736 del 26/10/2018;

Visto l'art.147 comma 4 della Legge Regionale 21 Aprile 2020, n.7;

Visto l'art.107 del d.lgs. 18 agosto 2000, n.267;

ORDINA

- al

la sospensione immediata dell'Autorizzazione n.1736 del 26/10/2018 per due (2) mesi a decorrere dal giorno successivo alla notifica della presente ordinanza, con diffida che in difetto si procederà secondo i termini di legge.

DISPONE

1. Che la presente Ordinanza venga notificata al soggetto sopra identificato;
2. L'invio, in copia, della presente Ordinanza al Comando di Polizia Locale per la verifica dell'esecuzione della stessa;

RENDE NOTO

Che, contro il presente provvedimento, può essere presentato ricorso:

- entro 60 gg dalla notifica del presente provvedimento al tribunale amministrativo regionale nei termini e nei modi previsti dall'art. 4 e ss del d.lgs.2 luglio 2010, n.104;
- entro 120 gg dalla notifica del presente provvedimento al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dall'art.8 e ss. del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Afragola, li 19/05/2025

Il Responsabile Suap

Dott. Carmine Pizza

Il Dirigente

Ing. Valerio Esposito